

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 66 (1994)
Heft: 4

Artikel: Organizzazioni per la sicurezza europea
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-247146>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Organizzazioni per la sicurezza europea

1. Organizzazioni della sicurezza europea e architettura di sicurezza

Nel novembre 1990 i capi di Governo e di Stato, delle nazioni partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la collaborazione in Europa (CSCE) annunciarono solennemente la fine «dell'era del confronto e della divisione dell'Europa» posta dalla *«Carta di Parigi per una nuova Europa»*. La garanzia della sicurezza non doveva più basarsi sul confronto bensì sulla cooperazione.

Le *minacce alla sicurezza* non provengono più in primo luogo dall'ambito militare bensì dalla sfera politica, economica, sociale ed ecologica.

Di conseguenza, l'*architettura europea di sicurezza* dovrà mettere a disposizione uno strumentario per il processo operativo relativo alle problematiche di tutte le dimensioni della sicurezza. In tal modo sarebbero le organizzazioni e istituzioni, quali elementi generali dell'architettura europea di sicurezza, a istituire un cambiamento dinamico, in modo da poter affrontare, su una base cooperativa e in veste di «istituzioni a rafforzamento reciproco», le sfide presenti e future.

Tali elementi sono costituiti dalla *Conferenza sulla sicurezza e la collaborazione in Europa (CSCE)*, l'*Unione europea (UE)* con l'*Unione dell'Europa occidentale (UEO)*, la *NATO* con il *Consiglio di cooperazione del nord Atlantico (CCN)*, il *Consiglio d'Europa* e la *Comunità degli Stati indipendenti (CSI)*.

Le nazioni dell'Europa centrale, del nord, est e sud-est entrano inoltre in collaborazioni regionali, con l'obiettivo di armonizzare in primo luogo diversi ambiti politici con l'UE, *integrandosi* alla fine, in essa.

2. Elementi dell'architettura europea di sicurezza

2.1. La Conferenza sulla sicurezza e la collaborazione in Europa (CSCE)

La CSCE iniziò nel 1973 con un *processo di conferenze multilaterali* senza alcuna infrastruttura istituzionale. I due sistemi societari antagonistici perseguiavano degli obiettivi diametralmente opposti: mentre l'est aspirava al mantenimento dello status quo dell'Europa divisa; l'ovest, congiuntamente agli stati neutrali, non legati a dei patti (N+N), manifestavano l'ambizione di superare finalmente le conseguenze della divisione mediante definizione e osservazione di dieci «principi guida delle nazioni partecipanti». (1. Uguaglianza sovrana e rispetto dei diritti inerenti la sovranità; 2. Astenersi dalla minaccia o dall'impiego di violenza; 3. In-

vulnerabilità dei confini; 4. Integrità territoriale degli stati; 5. Conciliazione pacifica di conflitti; 6. Estromissione da affari interni; 7. Rispetto dei diritti e libertà fondamentali dell'uomo, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o convinzione; 8. Uguaglianza e diritto all'autodeterminazione del popolo; 9. Collaborazione tra gli stati; 10. Adempimento, in buona fede, agli obblighi del diritto internazionale. Atto conclusivo della CSCE di Helsinki 1975).

I primi passi verso l'istituzionalizzazione della CSCE sono stati intrapresi nel 1990 con la Carta di Parigi. Esiste un segretariato a Vienna – sotto la direzione del segretario generale della CSCE – che comprende, oltre a tre settori per la sicurezza personale e amministrativa delle strutture e istituzioni della CSCE e delle sue attività, anche il Centro per la prevenzione di conflitti (CPC) che fu inizialmente autonomo. Varsavia rappresenta la sede *dell'Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti dell'uomo (UIDDU)*, assiste il *Commissario supremo per minoranze nazionali*, quale «strumento per la prevenzione di conflitti al momento più presto possibile» (Documento Helsinki 1975) e tiene, in tale contesto, dei seminari inerenti la dimensione umana e le questioni relative al sistema democratico.

Incontri di capi di governo e di stato pongono le priorità e le direttive per il processo CSCE; essi hanno luogo, di consueto, in conclusione alle conferenze d'ispezione tenute ogni due anni.

Il *consiglio CSCE* dei ministri degli esteri costituisce l'organo centrale direttivo e decisionale della CSCE. Di regola, si riunisce una volta all'anno. Tra le riunioni del consiglio la *Commissione degli alti funzionari (CAF)* dirige le attività della CSCE e prende le relative decisioni in qualità di delegato del consiglio. La CAF si aduna a Praga una volta al trimestre, e una volta all'anno in qualità di foro dell'economia.

Il *presidente in carica* è il ministro degli esteri dello stato nel quale fu tenuta l'ultima sessione del consiglio. Egli coordina le attività della CSCE, trasmette i decreti del consiglio e del CAF alle relative istituzioni, fornendo loro le sue consulenze. Può insediare dei *gruppi di conduzione ad hoc* nonché dei *rappresentanti personali*, e riceve l'appoggio e l'assistenza per le questioni di rilievo sia dal suo predecessore che dal successore designato, formando così la *Troica*.

La CAF si appoggia sulla *Commissione permanente della CSCE* a Vienna che, tra le sessioni della CAF, conduce dei dibattiti relativi all'evoluzione della politica di sicurezza nell'ambito della CSCE, eventualmente emanando dei decreti in nome della CAF nel senso di prevenzione rispettivamente di gestione dei conflitti. I compiti sopracitati vengono attualmente svolti dalle *missioni della CSCE*, essen-

do entrati in azione nella Macedonia, Moldavia, Lettonia, Estonia, Georgia e Tadzhikistan, mentre una missione si tiene pronta presso il *KVZ für Berg-Karabach*. La collaborazione tra CSCE e UE contribuisce ulteriormente alla realizzazione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della ex-Jugoslavia.

Il *Foro CSCE per la cooperazione di sicurezza* si occupa della tematica relativa al controllo degli armamenti e del disarmo, così come della formazione di fiducia e sicurezza.

I meccanismi creati dalla CSCE allo scopo della prevenzione di conflitti, non essendo tuttavia sfruttati nel limite del possibile, sono quindi soggetti ad ulteriori sviluppi.

La terza sessione delle *conferenze parlamentari della CSCE* (Vienna, 5-8 luglio 1994) ha elaborato la *Dichiarazione di Vienna* quale documento politico con raccomandazioni relative alle attività della CSCE.

Secondo il *Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite (UN)* la CSCE è una *convenzione regionale* e possiede lo *status dell'osservatore*. Essa può prendere dei provvedimenti per la sua regione – senza precedente decreto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – destinati al mantenimento e alla ricostituzione della pace mondiale e della sicurezza internazionale (ad eccezione dei combattimenti). A questo scopo essa può valersi delle prestazioni delle rispettive organizzazioni. (Tali offerte nei confronti della CSCE esistono da parte della NATO, dell'UE e della CSI). Tra gli stati europei membri delle Nazioni Unite, Andorra è l'unico a non far parte della CSCE. Alla Macedonia fu attribuito lo status dell'osservatore. Alcuni *stati non europei, confinanti con il Mediterraneo* quali l'Egitto, l'Algeria, la Tunisia, l'Israele, il Marocco intrattengono delle relazioni formalizzate con la CSCE, il Giappone fa prova di regolare cooperazione in occasione di fori e la Repubblica Coreana ambisce, da poco, ad uno status simile.

2.2. L'Unione europea

In seguito alla ratificazione del *Contratto sull'Unione europea* («Accordo di Maastricht») da parte degli stati membri della Comunità europea, la CE fu trasformata il 1. novembre 1993 in Unione europea.

L'Unione europea mira alla collaborazione, sulla base dell'Accordo di Maastricht, relativa agli obiettivi dei tre campi («pilastri»), come segue:

- della Comunità europea (CE) [proveniente dalle tre comunità iniziali – Comunità economica europea (CEE), Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CE-

CA, Montanunion), Comunità europea dell'energia atomica (CEEA, Euratom)].

- *della Politica comune estera e della sicurezza (PCES).*
- *della Giustizia e degli affari interni* riguardante:

- la promozione di un progresso socio-economico equilibrato e duraturo, in particolare tramite la creazione di uno spazio esente di confini continentali e mediante il rafforzamento della coesione socio-economica, e dell'istituzione di un'*unione economica e monetaria* che comprenda inoltre una valuta unificata (attualmente ECU) a lungo termine. In questo contesto è significante la fondazione del *Sistema europeo delle banche centrali (SEBC)*, in fase di preparazione presso l'*Istituto monetario europeo (IME)*;
- l'affermazione dell'identità dell'Unione europea a livello internazionale, in particolare tramite la *Politica comune estera e della sicurezza (PCES)*, a cui si aggiunge, a lunga scadenza, la determinazione di una *politica comune di difesa* che, a tempo debito, potrebbe portare a interventi congiunti di difesa. Le decisioni e azioni dell'Unione europea riguardo alla politica di difesa, vengono elaborate e portate a termine dall'*Unione dell'Europa occidentale* che costituisce parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea.

La Politica comune estera e della sicurezza (PCES) non influisce sul carattere particolare della politica della sicurezza e della difesa di determinati stati membri e rispetta anche gli obblighi di alcuni stati membri dell'*Organizzazione del trattato nord Atlantico*;

- lo sviluppo di una stretta collaborazione negli ambiti della *Giustizia e degli affari interni*, rinforzo della protezione di diritti e interessi degli stati membri mediante l'introduzione di una *cittadinanza d'unione*, con massima salvaguardia del patrimonio comunitario e del suo ulteriore sviluppo. Mentre si svolge la collaborazione nel campo del primo «pilastro» *sopranazionale* per mezzo degli organi comunitari istituzionalizzati, ai quali gli stati membri consegnarono i diritti di sovranità, vige attualmente il principio della *intergovernamentalità* per il secondo e terzo «pilastro»: ogni decisione esige fondamentalmente l'unanimità, cioè il *consenso di tutti gli stati membri*. Questa base garantisce agli stati membri la *libertà d'azione* necessaria alla salvaguardia degli *interessi nazionali* relativi alle questioni di politica interna ed esterna ed in particolare alla *politica della difesa*.

L'obiettivo dell'Unione europea consiste nell'*azione comune* nel ramo della Politica comune estera e della sicurezza (PCES) inerente la conclusione di un *patto di stabilità*. Scopo di questo patto è l'impedimento di altri conflitti nazionali per mezzo della stabilizzazione dei contatti con gli stati confinanti, motivando questi alla consolidazione delle loro frontiere nonché alla definizione e soluzione dei

problemi inerenti le minoranze nazionali. I seguenti *organi comunitari* sono al servizio dell'Unione europea:

- Il *Consiglio d'Europa* è composto da capi di governo e di stato provenienti dagli stati membri. Esso tiene due sedute annue per dibattere le questioni fondamentali della politica d'integrazione e della collaborazione all'interno della PCSE. Il *Consiglio dell'Unione europea* è formato – a seconda del tema del dibattito – dai ministri specializzati e competenti degli stati membri. Esso costituisce il nuovo organo legislativo dell'Unione europea, rappresentandola verso l'esterno e deliberando le decisioni della Commissione europea.
 - La *Commissione europea* rappresenta gli interessi comunitari, essendo responsabile della pianificazione, realizzazione e del controllo delle delibere emanate dal Consiglio dell'Unione europea, ed ha il diritto proposizionale e d'iniziativa relativo all'ordinamento giuridico comunitario.
 - Il *Parlamento europeo* è costituito da deputati nazionali eletti per una durata di cinque anni. A esso spetta la collaborazione alla legislazione dell'Unione europea, il diritto condecisionale relativo alle richieste di ammissione, il diritto di essere interpellato per la gestione economica nonché il controllo sulla Commissione europea.
 - La *Corte europea della giustizia* ha il compito di salvaguardare i diritti nell'interpretazione e applicazione del contratto dell'Unione europea così come la sicurezza delle norme emanate dal Consiglio europeo o dalla corrispettiva commissione.
- Altri organi e istituzioni sono costituiti dalla Corte europea del calcolo, dal Fondo sociale europeo, da un Fondo di sviluppo, dalla Banca europea degli investimenti, da una Commissione sia economica che sociale nonché dalla Commissione delle regioni. L'Unione europea ha concluso delle *convenzioni associative* con la Turchia e Cipro, mentre sono stati stipulati dei «contratti europei» con gli stati dell'Europa centro-orientale ed orientale. Gli stati membri dell'Unione europea fondano dal 1. gennaio 1994, congiuntamente alle nazioni della *Zona europea di libero scambio* (European Free Trade Association - EFTA) e ad eccezione della Svizzera, lo *Spazio economico europeo* (SEE), permettendo ad essi una partecipazione di diritti pressoché uguali al mercato interno dell'Unione europea.

2.2.1. L'Unione dell'Europa occidentale (UEO)

Secondo l'Accordo di Maastricht, l'Unione dell'Europa occidentale (UEO) costituisce parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea ed è incaricata di elab-

borare e realizzare le decisioni ed azioni dell'Unione, *relative alla politica della difesa*. Dalla sua evoluzione risulta che essa fungeva inizialmente da strumento per il controllo degli armamenti nei confronti della Germania e successivamente – secondo il Contratto di Bruxelles del 1948 – da «unione occidentale» orientata verso la collaborazione sociale, economica, culturale e verso l'autodifesa collettiva. Nel 1954 fu modificato detto Contratto, affinché venissero eliminate le disposizioni stabilite contro la Germania, provvedendo poi all'adesione di quest'ultima, unitamente all'Italia. Il significato della UEO andava successivamente diminuendo fino alla percezione di *funzioni complementari*, nella misura in cui fu attribuita la competenza primaria al Consiglio d'Europa per le questioni di difesa della NATO e per l'ambito economico della CE nonché per i compiti socio-culturali.

Con la conclusione dell'Accordo di Maastricht la competenza fu assegnata all'Unione dell'Europa occidentale, per la politica di difesa per l'integrazione europea. La UEO riveste quindi il ruolo della *componente di difesa dell'Unione europea* da un lato e dello strumento destinato al rinforzo del *pilastro europeo della NATO* dall'altro.

Determinante per l'ambito dell'*autodifesa collettiva* è il contenuto testuale dell'*Articolo V* del Contratto UEO: Qualora una delle Alte parti contraenti dovesse rappresentare *l'obiettivo di un attacco armato* in Europa, tutte le Alte parti contraenti le procureranno, nell'ambito del loro potere, *tutto il sostegno militare e generale*, in accordo con le disposizioni dell'Art. 51 dell'ordinamento delle Nazioni Unite.

Nella *Dichiarazione Petersberg* del consiglio ministeriale della UEO del 19 giugno 1992 fu fissato quanto segue:

- descrizione dello *status associativo* per membri europei della NATO, non appartenenti alla UEO;
- descrizione dello *status dell'osservatore* per membri dell'Unione europea, non appartenenti alla UEO;
- per le nazioni dell'Europa centro-orientale ed orientale era stato allestito il foro consultorio della UEO che fu sospeso con la *Dichiarazione Kirchberg* del consiglio ministeriale della UEO del 9 maggio 1994; in compenso venne riconosciuto lo status del *partner associativo* per le nazioni sopraccitate.

L'*organo centrale* della UEO è costituito dal *Consiglio* che si riunisce due volte all'anno a livello di ministri della difesa e degli esteri; i relativi dibatti sono orientati verso la realizzazione degli obblighi contrattuali. A detto consiglio sottostanno direttamente l'*Ente per il controllo degli armamenti* e l'*Istituto per gli studi di sicurezza* a Parigi nonché il *Centro satellite* a Torrejón (Spagna).

Il *Consiglio permanente* – esteso, in caso di necessità, ai direttori politici dei ministeri degli esteri e ai responsabili di settore dei ministeri della difesa – tiene delle sessioni settimanali, a livello ambasciatoriale, presso la *sede del segretariato generale* della UEO a Bruxelles, con lo scopo di dirigere i lavori in corso.

I *rappresentanti dei ministeri nazionali della difesa* (Defence Representatives Group) sono in rapporto lavorativo con la *cella di pianificazione militare* e operano delle preparazioni, sulla base della Dichiarazione Petersberg, per le *inconvenienze* relative all'autodifesa collettiva, all'ambito umanitario, agli interventi di salvataggio, alle missioni di pace e alle azioni di combattimento per la gestione di conflitti, comprendenti i provvedimenti per la pace.

L'*assemblea parlamentare* si riunisce due volte all'anno a Parigi ed ha delle competenze consultive nei confronti del consiglio della UEO. Gli stati membri della UEO allestiscono singolarmente i loro comandi nazionali e stati maggiori destinati alle operazioni della UEO, assegnando a quest'ultima determinate unità militari. Vi appartiene; il *Corpo europeo*, al quale partecipano attualmente il Belgio, la Germania, la Francia, il Lussemburgo e la Spagna. Detto sistema può anche venire azionato tramite la *NATO* che mette le sue capacità a disposizione della UEO in modo da creare, sulla base di comune accordo, delle *capacità militari separabili ma non separate* che possano essere sfruttate sia dalla NATO che dalla UEO (Dichiarazione del vertice NATO dell'11 gennaio 1994).

2.3. NATO

L'Organizzazione del trattato nord Atlantico (North Atlantic Treaty Organisation - NATO) fu concluso il 4 aprile 1949 in modo da contrastare l'ambizione egemoniale della ex-Unione Sovietica. L'accordo è basato sul diritto all'autodifesa individuale e collettiva, ancorato nella Carta delle Nazioni Unite.

L'obiettivo della NATO consiste nel garantire «la libertà, il patrimonio comune e la civiltà dei suoi popoli, fondati sui principi della democrazia, della libertà dell'essere umano e del dominio del diritto» (Preambolo del relativo accordo). La questione sostanziale dell'accordo è regolamentato nell'*Art. 5*:

«I membri stabiliscono che un *attacco armato* contro uno o più membri europei o nordamericani viene considerato quale attacco generale contro tutti e concordano quindi che, in caso di un tale attacco armato, ognuno di loro *presta aiuto* ai sensi dei diritti ancorati nell'*Art. 51* dell'ordinamento delle Nazioni Unite e riconosciuti per l'autodifesa individuale o collettiva della parte o delle parti contraenti oggetti dell'attacco. Tale aiuto consiste nella pronta emanazione di *provvedimenti*

individuali e cooperativi con le altre parti, compreso l'impiego della forza delle armi, *ritenuti necessari* al ripristino e al mantenimento della sicurezza nella regione del nord atlantico.

L'*organo supremo* della NATO è il *Consiglio del nord Atlantico* che rappresenta il foro per la consulenza ed il coordinamento politico a livello di capi del governo e dello stato o di ministri degli esteri. A tale scopo vengono, di regola, inclusi anche i ministri della difesa, dello stato e delle finanze. Il *Consiglio permanente* si riunisce a livello ambasciatoriale.

Il *Comitato di pianificazione della difesa* (*Defence Planning Committee - DPC*) si occupa di questioni della politica militare e della struttura di difesa integrata. Il *Gruppo di pianificazione nucleare* (*Nuclear Planning Group - NPG*) dibatte il ruolo delle armi nucleari nella politica di difesa.

Al *Segretario generale* sottostanno il *Segretariato internazionale*, la *Commissione militare* quale massima istanza militare, composta dai capi dello stato maggiore generale degli stati membri.

L'*Assemblea del nord Atlantico* è un foro interparlamentare che – per l'intermedio del Segretario generale – indirizza le decisioni e raccomandazioni al Consiglio del nord Atlantico.

In seguito alla scomparsa del confronto tra Est e Ovest, la NATO ha tenuto rapidamente conto del mutamento delle condizioni fondamentali politiche e geostategiche, elaborando *un nuovo concetto strategico* alla fine del 1991, tramite il quale i compiti politici inerenti il mantenimento di una stabilità duratura in Europa vennero posti al primo rango, davanti alle finora primarie funzioni di protezione basate sull'intimidazione e la capacità difensiva.

La *politica di sicurezza* si basa ora sui tre elementi a rinforzo reciproco quali il *dialogo, la cooperazione ed il mantenimento della capacità di difesa collettiva*.

Dall'altro lato, essa ha invece fondato un foro con il *Consiglio di cooperazione del nord Atlantico* (*CCNA; North Atlantic Cooperation Council - NACC*), con cui svolge dei dibattiti relativi alle *problematiche di politica militare e di sicurezza* con tutte le nazioni situate nella regione del precedente Patto di Varsavia e con l'Albania e cioè: pianificazione della difesa, concetti di controllo degli armamenti, relazioni tra forze armate e società, coordinamento del traffico aereo civile e militare, conversione dell'industria di difesa.

In occasione del congresso del 10 e 11 gennaio 1994 il Consiglio del nord Atlantico allestì – quale primo stadio ad un'eventuale ampliamento – un programma ad effetto immediato, essendo «al di sopra del dialogo e della cooperazione, destinato alla creazione di una collaborazione tra partners, «*la collaborazione per la pa-*

ce». L'invito relativo è indirizzato, in primo luogo, alle nazioni rappresentate nel CCNA e agli altri stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la Collaborazione in Europa (CSCE). «La NATO entrerà in consultazione con ogni nuovo partner attivo nella suddetta collaborazione, qualora esso si vedesse minacciato direttamente nella sua integrità territoriale o nell'indipendenza politica o di sicurezza. Secondo i termini di tempo ed il volume, determinati da parte degli stati membri a seconda della loro capacità o desiderio, vi sarà premura a dirigere la collaborazione concretamente verso la *trasparenza degli ambiti di difesa*: la promozione del controllo democratico dei ministeri di difesa, la pianificazione comune, gli esercizi militari comuni e lo sviluppo della capacità alla cooperazione con le forze armate della NATO, nel ramo della salvaguardia della pace, del servizio di ricerca e salvataggio, degli interventi umanitari e di altre eventuali operazioni da stabilire». In tale contesto dovrebbero essere inviati degli ufficiali intermediari al quartiere generale della NATO e *all'ente per il coordinamento della collaborazione* a Mons (Belgio).

2.4. Consiglio d'Europa

La fondazione del Consiglio d'Europa avvenne il 5 maggio 1949 a Londra. L'appartenenza è limitata agli stati europei sottoscritti alla *Convenzione europea per i diritti dell'uomo* (CEDU) e quindi subordinati al meccanismo del controllo e delle sanzioni per le questioni relative per l'adempimento ai loro obblighi.

La prima e unica conferenza al vertice di Vienna, tenuta nell'ottobre 1993 tra i capi di governo e di stato delle nazioni membri del Consiglio d'Europa, ha riformato il *meccanismo di controllo della CEDU* ed ha deciso di istituire la *Corte europea della giustizia per i diritti dell'uomo* a Strasburgo. Il relativo protocollo aggiuntivo alla CEDU fu firmato a metà maggio 1994; con il risultato di incrementare l'efficacia protettiva dei diritti dell'uomo e la semplificazione e riduzione delle rispettive procedure. La competenza della nuova corte della giustizia si estende dalle querele collettive a quelle individuali degli stati; la durata dei processi si limita a due anni. Gli *organi del Consiglio d'Europa* sono costituiti dal *Comitato dei ministri* e – in funzione consultiva – dall'*Assemblea parlamentare*. Il Comitato dei ministri esercita una funzione di controllo nei confronti dei governi degli stati membri, applicando i decreti di Strasburgo. Il Consiglio d'Europa è aperto per tutti gli stati in grado di assumere gli obblighi risultanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU). Il *primo stadio per una completa partecipazione* consiste nello status dell'ospite speciale.

2.5. Comunità degli stati indipendenti (CSI)

Verso la fine del 1991, al momento in cui l'Unione Sovietica esisteva ancora a livello formale, venne firmato un accordo, da parte dei capi dello stato delle tre repubbliche slave dell'Unione (Bielorussia, Federazione Russa e Ucraina), per la fondazione della CSI. Nel frattempo tutti gli stati successori dell'Unione Sovietica – ad eccezione dei tre stati baltici – fanno parte della CSI.

I seguenti argomenti appartengono all'ambito delle attività comuni secondo la *Carta della CSI* del 22 gennaio 1993:

- garanzia e rispetto dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali;
- coordinamento delle attività di politica estera;
- cooperazione per la creazione e lo sviluppo di uno spazio economico comune, di un mercato per l'intera Europa ed il Continente euroasiatico e di una politica doganale;
- cooperazione nello sviluppo di reti di circolazione e di comunicazione;
- ambito sanitario e protezione dell'ambiente;
- questioni di politica sociale e di migrazione;
- lotta contro il crimine organizzato;
- politica di difesa e protezione dei confini esterni.

Per la politica comune di difesa fu istituito all'origine un *comando superiore delle forze armate* della CSI. Non avendo raggiunto alcun accordo per la collocazione di forze armate comuni della CSI, detto comando superiore fu trasformato, alla fine del 1993, in *uno stato maggiore di coordinamento per la collaborazione militare*. *Forze armate comuni per il mantenimento della pace* sono attualmente in azione, sotto dominanza russa, nelle regioni conflittuali della CSI. Il loro ruolo nei conflitti resta poco chiaro; ragione per cui le Nazioni Unite si vedono impossibilitate nell'affidare loro il mandato per gli interventi destinati al mantenimento della pace. Gli organi della CSI sono costituiti dal *Consiglio dei capi dello stato*; *dal Consiglio dei capi del governo*; *dal Consiglio dei ministri degli esteri*, *dal Consiglio dei ministri della difesa* e *dal Consiglio dei comandanti delle truppe di confine*. La *Commissione di coordinamento e consultazione* si occupa, quale organo permanente, della realizzazione delle decisioni dei consigli. Dal vertice più recente della CSI a Mosca (15 aprile 1994) non risultarono progressi in merito alla questione integrativa. In vista della creazione di uno spazio economico unitario fu anzitutto firmato un accordo inerente la formazione di una zona esente di dazio, con successiva abolizione graduale di tasse, imposte, contributi e restrizioni del commercio quantitativo.

3. Cooperazioni regionali

L’Unione Europea e la NATO valutano accuratamente ogni singolo caso destinato all’ampliamento, con particolare peso sulle prerogative economiche e sociali di eventuali candidati. A questo scopo si sono fondate delle cooperazioni a livello regionale, atte ad armonizzare diversi ambiti politici e, innanzitutto, gli accordi con la UE e la NATO.

3.1. Cooperazioni nell’Europa Centrale

3.1.1. L’Iniziativa dell’Europa centrale (Central European Initiative - CEI)

La CEI risale all’*iniziativa quadragonale* dell’Austria, Italia, Jugoslavia e Ungheria dell’11 novembre 1989 che diventò *pentagonale* con l’inclusione della *CSFR* nel maggio 1990 ed *esagonale* con la partecipazione della Polonia nel giugno 1991. Dall’anno 1992 questo gruppo di nazioni partecipanti (Bosnia-Erzegovina, Italia, Croazia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Cechia, Ungheria) viene denominato «CEI».

L’*obiettivo prefisso* della CEI consiste nell’intera integrazione dei suoi stati membri, situati nella parte centro-orientale e sud-est dell’Europa, nell’UE. Fino a quel momento, la collaborazione con quest’ultima dovrebbe svolgersi sulla base dell’*Accordo europeo*.

Le seguenti nazioni manifestano il loro interesse all’ammissione nella CEI: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Moldavia, la Romania, la Federazione Russa e l’Ucraina. La Baviera partecipa ai 14 gruppi attuali di lavoro.

Gli *organi della CEI* sono dati dalla *sessione annuale dei capi di governo* («conferenze al vertice») e delle sedute semestrali dei ministri degli esteri che vengono preparati dal comitato dei coordinatori nazionali. Parallelamente si tengono gli incontri delle *assemblee* parlamentari degli stati della CEI.

3.1.2. Il gruppo Visegrad

Fondata il 9 aprile 1990 la Cooperazione Visegrad mira ad accordare gli interessi comuni dei quattro stati partecipanti in vista dell’integrazione europea.

La delineazione più marcata venne raggiunta dalla cooperazione con l’*Accordo di libero scambio* (*Central European Free Trade Agreement - CEFTA*), entrato in vigore il 1. marzo 1993, con l’obiettivo di una creazione graduale di una zona di

libero scambio, a seconda dei gruppi di merce per i «Most Sensitive Products» fino al 2001. La Cooperazione Visegrad attualmente non dispone di alcun elemento istituzionale. Un ampliamento attraverso la Slovenia è possibile, mentre gli stati partecipanti temono una protrazione della loro integrazione imputabile ad altre nazioni.

3.2. Cooperazioni nordiche

3.2.1. Il Consiglio nordico

I cinque *stati nordici* Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, insieme alle isole (Aland, Faeröer, Groenlandia) armonizzano la loro cooperazione nel Consiglio Nordico interparlamentare, istituito nel 1952. La collaborazione è attualmente fondata sul *Contratto di Helsinki modificato* del 23 marzo 1962 e comprende gli *ambiti legali, culturali, sociale, economici, ambientali e della circolazione*; nel marzo 1992. In considerazione delle attività degli stati membri, si aggiunse anche la *politica estera e della difesa*.

Quanto alle soluzioni dei problemi comuni, gli stati nordici si accordano a livello interparlamentare sulla loro legislazione. Essi formano un *mercato libero del lavoro* e i cittadini godono di piena *libertà di movimento e di residenza*.

Gli organi del Consiglio nordico sono costituiti dall'*assemblea completa*, dal *presidio* e dalle *commissioni permanenti*.

Il Consiglio nordico ministeriale serve alla collaborazione tra i governi degli stati nordici, appoggiandosi sia sulla Commissione dei rappresentanti che sulla Commissione degli alti funzionari.

3.2.2. La Cooperazione di Barents

Alla base della collaborazione nella *regione euro-artica di Barents* è l'iniziativa del ministro degli esteri norvegese Stoltenberg del 25 aprile 1992. L'apertura delle frontiere russe e l'attesa partecipazione della Finlandia, della Svezia e della Norvegia all'Unione europea rendevano opportuna una collaborazione regionale oltre confine nella regione di Barents quale *dimensione nordica dell'architettura europea*, in modo da avvicinare la Russia nord-occidentale all'Unione europea, in particolare nell'*ambito ambientale, economico (infrastruttura compresa), culturale e sanitario e della ricerca*.

La conferenza di fondazione della cooperazione di Barents ebbe luogo l'11 gennaio 1993 a Kirkenes (Norvegia). La regione comprende la Finmarka, Troms e Nordlanda (Norvegia), Norrbotten (Svezia), Lapponia (Finlandia), Murmansk, Archangelsk e la Repubblica Carelica (Federazione Russa). I governatori o i funzionari con simili mansioni forrnano il *Consiglio regionale*. Il *Consiglio di Barents* invece si riunisce regolarmente a livello di ministri degli esteri oppure – a seconda della tematica del dibattito – di ministri specializzati. Alla cooperazione di Barents partecipano i cinque stati nordici, la Federazione Russa e la Commissione europea. Lo *status dell'osservatore* viene assegnato alla Germania, Francia, Giappone, Canada, Paesi Bassi, Polonia, USA e al Regno Unito.

3.2.3. Consiglio degli stati del Mar Baltico

Fondato nel marzo 1992 a Copenaghen, questo consiglio permette la collaborazione di nazioni situate direttamente sul Mar Baltico o sulle vie di collegamento con gli oceani, e cioè la Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia che a loro volta fanno parte del gruppo degli stati nordici quali Estonia, Lettonia e Lituania, Germania, Polonia e la Federazione Russa. Alle sessioni dei ministri degli esteri partecipa inoltre un rappresentante della Commissione europea.

La collaborazione concerne *l'ampliamento delle istituzioni democratiche e dell'economia, la dimensione umana, l'energia e l'ambiente, la cultura e l'educazione, così come il trasporto e la comunicazione*.

Le *sedute dei ministri degli esteri* hanno luogo regolarmente con un ritmo annuo; per questioni specifiche vengono organizzate delle riunioni di ministri specializzati. L'*Assemblea parlamentare* si riunisce nello stesso periodo.

3.2.4. Conferenze al vertice dei presidenti degli stati baltici

Il 26 marzo 1994 è stato firmato, da parte dei presidenti dell'Estonia, Lettonia e Lituania, un accordo per il coordinamento delle strategie di politica estera e della sicurezza nonché delle relazioni trilaterali di altre attività. In tale contesto si tennero delle conferenze al vertice, con un ritmo biennale, allo scopo di armonizzare, in particolare, le *relazioni con l'Unione europea, la NATO e altre organizzazioni internazionali*. Il prossimo progetto consiste nella conclusione di un *accordo di libero scambio con le nazioni Visegrad; nel miglioramento della collaborazione con i cinque stati nordici e nella costituzione di un battaglione per il mantenimento della pace* degli stati baltici.

3.3. Cooperazione economica del Mar Nero (Black Sea Economic Cooperation - BSEC)

Questa unione economica per 322 milioni di persone risale ad un'iniziativa della Turchia nell'anno 1989 e fu istituita ad Istanbul il 25 giugno 1992. Oltre alla Turchia partecipano anche l'Albania, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bulgaria, la Georgia, la Grecia, la Moldavia, la Federazione Russa, la Romania e l'Ucraina. La BSEC è aperta inoltre ad altri partecipanti, non necessariamente situati tra i paesi balcanici bensì anche nell'Asia centrale.

La *dichiarazione di fondazione* contiene delle disposizioni politiche ed economiche; l'obiettivo più importante consiste nella creazione della zona di pace, della stabilità politica e del benessere nella regione del Mar Nero. Dalla BSEC dovrebbe nascere, a medio termine, una zona di libero scambio con effetti integrativi, atti a incrementare il commercio; tuttavia non quale alternativa all'Unione europea, bensì quale complemento.

La Polonia, Slovacchia, Tunisia, Israele e l'Egitto hanno lo status dell'osservatore nella BSEC.

L'*organo superiore* consiste nella riunione annuale dei *ministri degli esteri*. Inoltre si riuniscono regolarmente gli esperti per dibattere i progetti quali la creazione e il miglioramento dei sistemi di connessione energetica, l'infrastruttura della circolazione e le telecomunicazioni.

Alla fine del febbraio 1993 i presidenti parlamentari degli stati membri firmarono il *protocollo di fondazione dell'Assemblea parlamentare* della BSEC. La BSEC dispone attualmente dei seguenti elementi istituzionalizzati: Istanbul costituisce la sede del *Segretariato internazionale permanente della BSEC*, del *Segretariato delle assemblee parlamentari* e del *Centro di coordinamento per lo scambio di dati statistici e di informazioni economiche*. La Banca del Mar Nero per il commercio e lo sviluppo riprenderà – in seguito alla ratificazione del rispettivo accordo da parte di sei partecipanti – le sue attività a Salonicco ancora nel 1994.

Elenco dei documenti dell'Accademia per la difesa nazionale:

- Sicurezza nazionale;
 - Quadro strategico-militare dell'ambiente e dei conflitti;
 - Simposi, riunioni, conferenze;
 - Studi e rapporti;
- acquisibili presso l'Accademia per la Difesa Nazionale o in libreria.

Fonte: Info-Aktuell, n. 3/1994, pubblicato dall'Accademia per la Difesa nazionale dell'editore BMLV.